



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione CIVILE

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi Presidente rel

Dr Maura Mancini Giudice

Dr Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 79-1/ /2024 promosso ex
art. 268 CCI da

PAOLA LORUSSO

Avv M Semprini ed A Belli

debitore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 14-6-2024 LORUSSO
PAOLA , persona fisica , attualmente disoccupata, fino al 2015
imprenditrice individuale (ma l'attività veniva di fatto gestita dall'allora



coniuge, da cui ora è separata) ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;

Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI, salvo la necessità di integrazione di alcune informazioni di cui di seguito;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto dalla quota di un mezzo di un immobile, in



comproprietà col coniuge , ed attualmente dalla meà del relativo canone di locazione - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte - derivanti dalla pregressa attività di impresa ed in particolare dall'omesso pagamento di oneri tributari - per circa € 570.000;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di "liquidazione dei beni" si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito o di pensione non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla data di apertura , fino ad esaurimento (in



applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva);

Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i “ *crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc* “ non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art 46 LF - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore;

Nella fattispecie, non potranno essere compresi nella liquidazione l'assegno che il marito in regime di separazione corrisponde alla moglie per il mantenimento del figlio minore della coppia (€ 300 mensili), e neppure l'Assegno unico percepito pro quota dalla ricorrente per il figlio stesso (€ 220 mensili), trattandosi di crediti certamente di natura alimentare; è invece pignorabile, ai sensi dell'art 545 cpc, il credito per l'assegno di mantenimento al coniuge (si veda in proposito l'ampia motivazione di Cass 9686/2020), così come la quota del canone di locazione immobiliare;

Considerato che, ai fini della determinazione della quota esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art 268 c 4 **lett b** CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fra cui i canoni mensili di



locazione dell'immobile - si deve tenere conto delle concrete condizioni familiari del debitore: nel caso in esame la Lorusso vive insieme al figlio minore, ospitata da un conoscente con il quale condivide le spese di gestione dell'alloggio e delle utenze ; ha visto un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed ha difficoltà a stare in piedi , con la conseguenza che avrà difficoltà ad esercitare l'attività di cameriera che in precedenza svolgeva saltuariamente; il necessario al mantenimento della debitrice e della famiglia non potrà – tenuto conto anche degli indici ISTAT di riferimento: indice di povertà assoluta – essere inferiore alla somma complessiva mensile di € 1060 di cui nell'attualità la ricorrente dispone (€ 300+ € 220 per il figlio, assolutamente impignorabile ; € 300 assegno di mantenimento; € 240 per quota canone di locazione), somma appena sufficiente alla sopravvivenza ed alle necessità essenziali di sé stessa e del figlio minore di anni 13 , tenuto conto dell'uso gratuito dell'abitazione;

ritenuto che – quanto alla richiesta di *“restituzione degli importi accumulati sulle carte PostePay oggetto di pignoramento esattoriale, perché riferibili ad emolumenti impignorabili”* – che in questa sede debba indicarsi al futuro liquidatore di escludere dalla apprensione alla procedura la metà dell'importo giacente nelle PostePay , perché riferibile all'assegno di mantenimento per il minore , sempre che si sia potuto accertare che nella carta sono stati versati sia il mantenimento del minore (impignorabile) , sia quello, di pari importo, per la moglie (pignorabile); l'apertura della liquidazione comporta la inopponibilità alla procedura del pignoramento



esattoriale, per i crediti non ancora assegnati;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere
nominato liquidatore l'attuale gestore designato dall'OCC;

ritenuto che il liquidatore debba più accuratamente riferire
sull'origine e la natura, nonché tempi di formazione, del debito
fiscale maturato dalla ricorrente, anche ai fini della valutazione di
meritevolezza , rilevante per la successiva esdebitazione;

visto l'art 270 CCI

DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL
PATRIMONIO DI PAOLA LORUSSO

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore il Dr Michele Vaccariello, Gestore della Crisi
nominato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture
contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti
dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di
inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta



elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

in euro 1060,00 .le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI;

DISPONE che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- integri le informazioni sul debito fiscale, come in narrativa, con apposita relazione;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi



dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;

- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 20-6-2024

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

